

REGOLAMENTO (CE) N. 206/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 3163/93 recante il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti lattiero-caseari nel quadro del regime specifico di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, ai fini dell'applicazione del disposto degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93 nel settore lattiero-caseario, con il regolamento (CE) n. 3004/94 della Commissione⁽³⁾ è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento annuo in prodotti lattiero-caseari, per le suddette isole, per tutto il 1995; che, in base alle informazioni trasmesse in merito al fabbisogno di tali isole, è opportuno fissare il bilancio previsionale per il 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3163/93 della Commissione⁽⁴⁾, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi di prodotti lattiero-caseari contemplati nel bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e che beneficiano dell'aiuto comunitario per il 1997 sono i seguenti:

| <i>(in tonnellate)</i> | | | |
|------------------------|----------|--------------------|---------------|
| Codice NC | Prodotto | Elenco delle isole | Quantità 1997 |
| ex 0403 10 | Iogurt | Gruppo A | 300 |
| | | Gruppo B | 600 |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 10. 12. 1994, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 18. 11. 1993, pag. 18.